



STATUTO DI LEGAMBIENTE PIEMONTE e VALLE D'AOSTA Onlus

Articolo 1

LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus è un'associazione di cittadini singoli o associati a circoli situati in Piemonte e in Valle d'Aosta, ed ha diffusione regionale nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta. LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, opera: per la tutela e valorizzazione della natura e dell' ambiente (con l' esclusione dell' attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all' Articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22), delle risorse naturali, della salute collettiva, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del territorio e del paesaggio; a favore di stili di vita, di produzione e di consumo e per una formazione improntata all'ecosviluppo a tutela dei consumatori e ad un equilibrato rapporto tra gli esseri umani, gli altri esseri viventi e la natura. LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus non ha fini di lucro e non può distribuire utili, né direttamente, né indirettamente. E' fatto obbligo per l'associazione di usare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus". LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus si informa ai principi statuari, agli intenti e alla finalità della associazione a diffusione nazionale LEGAMBIENTE ONULS, che è riconosciuta con decreto del Ministero dell'Ambiente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1987. L'associazione potrà iscriversi al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione sociale di cui alla legge n. 383/00; potrà altresì iscriversi al competente Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. In tali eventualità l'associazione potrà utilizzare l'acronimo APS nelle comunicazioni interne ed esterne.

Articolo 2

LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus :

- promuove la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente e alla definizione della propria qualità della vita, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi;
- persegue la protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali, dell'ambiente;
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- interviene nel campo dell'educazione e della didattica per favorire nei giovani una coscienza sensibile ai problemi dell'ambiente e di un equilibrato rapporto tra essere umano e natura;
- è un'associazione pacifista e non violenta, si batte per la pace e la cooperazione fra tutti i popoli al di sopra delle frontiere e barriere di ogni tipo, per il disarmo totale, nucleare e convenzionale;
- si batte per un nuovo ordine economico internazionale e contro la fame nel mondo. Per aiuti concreti e per la soluzione dei problemi alimentari, tecnologici, sanitari, finanziari, culturali dei Paesi in via di sviluppo;
- lotta contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia, di discriminazione e di emarginazione;
- opera sui temi della conoscenza, della ricerca, del rapporto tra scienza, cultura e lavoro, per rompere le forme di esclusione dalla conoscenza e promuovere la diffusione della cultura formando una coscienza scientifica diffusa;
- per il raggiungimento dei fini sociali, utilizza gli strumenti processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, esemplificativamente, la presentazione dei ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l' intervento nei giudizi civile, amministrativi e contabili.

Articolo 3

LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus, nell'intento di agire a favore della collettività, non può svolgere attività diverse da quelle di solidarietà sociale previste dall'articolo 1, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; per l'affermazione delle proprie finalità si propone di:

- a) produrre, distribuire e diffondere materiale scientifico, tecnico, politico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
- b) svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studi, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale ;
- c) gestire attività di carattere sociale, culturale ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- d) promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e socio economico;
- e) organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale. Il risanamento di strutture urbane, la bonifica di ambienti litoranei, il rimboschimento di colline e montagne, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate;
- f) organizzare qualsiasi attività, come a titolo di esempio, gite, escursioni, campi scuola, per estendere la conoscenza di zone di interesse ecologico e naturalistico;
- g) produrre e vendere stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;
- h) compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi mutui ipotecari passivi, mobiliare, compresi gli affidamenti presso istituti bancari, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- i) promuovere e diffondere la vendita di prodotti agricoli di qualità, biologici e promozionali con punti vendita realizzati in proprio o da terzi in ottemperanza agli scopi sociali;
- j) promuovere ed organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente;
- k) stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni;
- l) promuovere e svolgere attività di vigilanza per il rispetto delle leggi e delle norme poste a tutela della fauna, della flora e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- m) gestire aree naturali protette oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree e siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti.

Articolo 4

LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus, al fine di proporre gli scopi sociali presso i ragazzi, gli studenti, gli insegnanti e il mondo della formazione, della ricerca e dell'università:

- a) Valorizza il rapporto tra scuola ed altri soggetti sul territorio, in proprio e in collaborazione con enti, istituti, associazioni, impegnandosi nella costituzione e gestione di centri territoriali per l'educazione ambientale, con funzione di documentazione, di organizzazione di attività educativa, di formazione, aggiornamenti di qualificazione professionale, di sperimentazione e di ricerca per studenti, insegnanti e di educatori;
- b) Promuove l'elaborazione di una normativa scolastica, anche in collaborazione con altre associazioni, con movimenti, con sindacati, che rende praticabile e diffusa, nella scuola, la presenza di iniziative di qui allo scopo sociale;
- c) Promuove, elabora, realizza e gestisce iniziative, servizi e progetti nel campo della formazione e dell'aggiornamento culturale e professionale del personale della scuola, in tutte le sue componenti, e di chiunque sia impegnato in attività di cui allo scopo sociale, non che tutte le attività necessarie ad esso collegate, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive e regolamenti dell'Unione Europea in materia di formazione riconversione e qualificazione professionale;
- d) Realizza in Italia e all'estero scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative anche in base a commesse esterne, sugli orientamenti culturali, sulla formazione, in campo metodologico e didattico, in funzione di quanto indicato negli artt.2,3,4, del presente statuto.

LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus può svolgere attività strumentale accessoria e direttamente connessa per il raggiungimento degli scopi statuari.

Articolo 5

Nel rispetto delle indicazioni dello statuto, LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus si dota di tutti gli strumenti, tecnici, politici e amministrativi ritenuti utili per raggiungere i propri fini. Può inoltre, con deliberazione del Comitato direttivo, aderire, stringere alleanze, rapporti, stipulare accordi di collaborazione con altre organizzazioni Italiane ed estere che perseguono finalità analoghe, in tutto o in parte.

Articolo 6

Tutti hanno facoltà di iscriversi a LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus tramite l'iscrizione ai circoli situati in Piemonte e Valle d'Aosta, e di portare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, nelle scelte e alle attività dell'associazione. L'iscrizione comporta l'accettazione delle norme sia del presente statuto che dello statuto nazionale e il versamento della quota associativa annuale. Pur esistendo varie categorie di associati con diverse caratteristiche (quali a titolo esemplificativo ordinario, giovane, sostenitore, insegnante...) si garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo, non incidendo esse in alcun modo sui diritti dei soci. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, la quota è intrasmissibile e non rivalutabile. Il numero di soci aderenti è illimitato.

Articolo 7

Gli organi direttivi di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus sono:

- a) il Congresso regionale
- b) l'Assemblea dei circoli
- c) il Comitato Direttivo regionale
- d) La segreteria regionale
- e) Il presidente regionale
- f) Il segretario/la segretaria regionale
- g) Il Collegio dei sindaci revisori dei conti
- h) Il collegio regionale dei Probiviri

Articolo 8

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto in sede congressuale per l'approvazione delle modifiche statutarie e per la nomina degli organi direttivi. In tal caso il voto si esprime attraverso i delegati, secondo le norme stabilite dal Comitato Direttivo Regionale. Ciascun Delegato può esprimere un solo voto senza possibilità di delega. Tutti i soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione. Tutti i soci maggiorenni possono essere eletti negli organismi dirigenti e in quelli di garanzia, di qualsiasi istanza e livello dell'associazione. Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all'interno di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus e incarichi di pari livello ricoperti all'interno di partiti, sindacati ed altre associazioni finalizzate al perseguimento di analoghi scopi sociali; per quanto concerne il livello regionale e nazionale. È inoltre stabilita l'incompatibilità tra cariche esecutive territoriali di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus e le cariche politiche ed amministrative esecutive di amministrazioni locali di enti di gestione territoriale. In caso un socio decida la propria candidatura a cariche amministrative esecutive di cui sopra, egli verrà sospeso dalla carica esecutiva territoriale di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus da lui ricoperta fino all'elezione, dopo la quale si verificherebbe l'incompatibilità di cui sopra. Solo per quanto concerne gli enti di gestione territoriale è possibile prevedere deroghe, qualora tale richiesta venga avanzata dall'organismo Direttivo competente di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus al Collegio dei Probiviri e concessa per comprovate e motivate ragioni, e per iscritto, dal Collegio stesso. La deroga può avere fine nel momento in cui richiesta in tal senso venga avanzata allo stesso modo dall'organismo Direttivo competente o invece ritirata dal Collegio dei Probiviri che l'ha concessa. I soci sono tenuti a versare la quota associativa e ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli associati.

Articolo 9

Un socio, un Circolo decadono per dimissioni, mancato rinnovo della tessera, o della adesione annuale, ovvero per espulsione qualora il comportamento del socio, del Circolo siano in contrasto con i principi e le finalità dell'associazione o ne danneggiano gravemente l'immagine e gli obiettivi. La decisione spetta al Comitato Direttivo regionale che ne dà immediata comunicazione al Collegio dei Probiviri. Il socio o la base associativa dichiarati decaduti o espulsi, possono fare ricorso scritto al Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni dalla comunicazione scritta di decadenza o di espulsione. Il Collegio dei Probiviri deve formulare risposta scritta motivata entro 60 giorni.

Articolo 10

Nei seguenti casi le decisioni degli organismi dirigenti sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei voti e purché sia presente, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei membri in carica e, in seconda convocazione il 30% più uno dei membri in carica:

- a) approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- b) delibera di stipula con enti pubblici e privati di contratti e convenzioni;
- c) delibere relative all' Articolo 5 del presente statuto;
- d) elezione delle istanze esecutive;
- e) determinazione delle norme di convocazione e svolgimento dei Congressi;
- f) delibere di espulsione o decadenza dei soci;
- g) delibera di decadenza o/o surroga da membro dei medesimi;

Articolo 11

Le modalità di decadenza di un membro degli organi dirigenti viene stabilita dagli stessi con la maggioranza di almeno i 2/3 degli aventi diritto di voto.

Articolo 12

Le decisioni degli organi dirigenti avvengono normalmente mediante votazione palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda il 20% dei presenti e comunque nei casi di delibere di espulsione decadenza e surroga dei soci.

Articolo 13

Nello svolgimento dei Congressi deve essere garantita la possibilità di presentare ed accogliere mozioni e proposte di modifica dello Statuto, purché raccolgano il 2% di adesioni. Nelle elezioni degli organismi dirigenti è ammessa la presentazione di più liste, purché raccolgano il 3% degli aventi diritto al voto. In caso di presentazione di più liste di candidati, si applica il sistema della proporzione pura. Qualora sia presente un'unica lista concordata di candidati e si proceda alla votazione segreta, il numero di preferenze esprimibili è pari al 50% degli eleggibili.

Articolo 14. (ex Articolo 15)

Il Congresso regionale si svolge (di norma) ogni 4 anni ed è il massimo organismo dirigente dell'associazione. Il Congresso regionale è preparato attraverso i Congressi territoriali dell'associazione, secondo le norme stabilite dal Comitato direttivo regionale uscente.

Articolo 15. (ex Articolo 16)

I Congressi regionali straordinari possono essere convocati per deliberazione del Comitato Direttivo edell' Assemblea dei Circoli regionale approvata dal 50% + 1 dei suoi componenti o su richiesta di 1/3 dei circoli che rappresentano 1/5 degli iscritti.

Articolo 16 (ex Articolo 17)

Il Congresso regionale ha il compito di :

- a) discutere, definire ed approvare il progetto associativo,
- b) discutere, definire ed approvare la struttura ed il numero dei gruppi di lavoro e dei vari settori d'intervento che sono la struttura di coordinamento tra il regionale ed i circoli, finalizzata allo sviluppo del progetto associativo, nonché eleggere i rappresentanti
- c) approvare le proposte di modifica dello statuto regionale,
- d) eleggere il Comitato Direttivo regionale,
- e) eleggere il Collegio regionale dei Sindaci revisori dei conti,
- f) eleggere il Collegio dei Probiviri.

Articolo 17

Fanno parte dell' Assemblea dei Circoli:

- il Presidente / la Presidentessa regionale,
- i membri della Segreteria regionale,
- i membri del comitato direttivo regionale;
- i Presidenti dei Circoli di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus

Articolo 18

L'Assemblea regionale dei Circoli viene convocata dal Presidente regionale in linea di massima tre volte all' anno. Può inoltre essere convocato, qualora lo richiedesse il 30% dei suoi componenti. La convocazione avverrà con avviso da affiggersi presso la sede regionale e da spedire via fax, ovvero postel o strumento analogo, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, anche diverso dalla sede regionale, purché in Piemonte, dell'ora e degli argomenti all' o.d.g.. Le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei membri intervenuti fatto salvo quanto disposto dall' Articolo 10 del presente statuto. Le deliberazioni sono trascritte sul libro dei verbali delle assemblee. L' Assemblea dei circoli può cooptare nuovi membri in aumento o in sostituzione di quelli decaduti o revocati. Le cooptazioni possono essere fino al 25% in sostituzione e fino al 20% in aumento purché nell' insieme non si superi il 35% dei membri eletti dal congresso.

Articolo 19

L'Assemblea dei circoli regionali ha il compito di:

- a) verificare lo stato di attuazione del progetto associativo,
- b) discutere indirizzi dei bilanci,
- c) verificare lo stato di attuazione di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.
- d) Convocare Congressi regionali straordinari.

Articolo 20 (ex Articolo 19)

Oltre ai membri eletti dal congresso, sono membri di diritto del Comitato Direttivo regionale:

- il Presidente / la Presidentessa regionale,
- il Segretario / la segretaria regionale,
- l'Amministratore / l'Amministratrice regionale,
- il Presidente / la presidentessa del comitato scientifico,
- il Presidente / la Presidentessa del centro di azione Giuridica,
- i Presidenti di Circolo

Articolo 21 (ex Articolo 14)

Il Comitato direttivo di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus può cooptare nuovi membri in aumento o in sostituzione di quelli decaduti o revocati. Le cooptazioni possono essere fino al 25% in sostituzione e fino al 20% in aumento purché nell' insieme non superi il 35% dei membri eletti dal Congresso.

Articolo 22. (ex Articolo 18)

Il Comitato direttivo regionale viene convocato dal Presidente regionale in linea di massima con periodicità mensile. Può inoltre essere convocato qualora lo richiedano il 30% dei suoi componenti. La convocazione avverrà con avviso da affiggersi presso la sede regionale e da spedirsi via fax, ovvero postel o strumento analogo almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. L' avviso deve contenere l'indicazione del luogo, anche diverso dalla sede regionale, purché in Piemonte, dell'ora e degli argomenti all'o.d.g.. Le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti, fatto salvo quanto disposto dall' Articolo 10 del presente statuto. Le deliberazioni sono trascritte sul libro verbali delle assemblee.

Articolo 23. (ex Articolo 20)

Il Comitato Direttivo regionale è il massimo organo di direzione politica di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus tra un Congresso ed il successivo, esso ha il compito di:

- a) applicare le decisioni congressuali;
- b) eleggere il Presidente regionale, il Segretario e l' Amministratore;
- c) eleggere la Presidenza del Comitato Scientifico;
- d) eleggere, nel suo ambito, su indicazione del Presidente la Segreteria Regionale;
- e) eleggere la Presidenza regionale del Centro d' Azione Giuridica;
- f) promuovere e coordinare i rapporti tra il Regionale ed i Circoli sul territorio;
- g) controllare l' applicazione e il rispetto dello Statuto e delle norme emanate nell'interno dell'associazione;
- h) approvare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati e seguirne la loro attuazione;
- i) nominare per ogni contratto e convenzione con enti pubblici e privati, un responsabile del progetto;
- j) compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, compresi i mutui ipotecari passivi e gli affidamenti presso Istituti Bancari.
- k) approvare adesioni, alleanze, rapporti ed accordi di collaborazione con altre organizzazioni italiane ed estere che perseguono, in tutto o in parte, finalità analoghe;
- l) approvare bilanci consuntivi e preventivi;
- m) approvare i regolamenti interni.

Articolo 24

La Segreteria regionale viene eletta su indicazione del Presidente Regionale, nell'ambito del Direttivo Regionale, e di essa fanno parte:

- il Presidente/la Presidentessa regionale,
- il segretario/la segretaria regionale,
- l'amministratore/amministratrice regionale,
- una quota di membri fissata dal congresso.

Articolo 25

La Segreteria regionale viene convocata dal Presidente regionale con periodicità almeno mensile. Può inoltre essere convocato qualora lo richieda un suo componente. La convocazione avverrà con avviso da affiggersi presso la sede regionale e da spedirsi via fax, ovvero postel o strumento analogo, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. In casi eccezionali, può essere convocata con semplice telefonata, almeno 48 ore prima della data della riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, anche diverso dalla sede regionale purchè in Piemonte, dell'ora e degli argomenti all'o.d.g.. Le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti, fatto salvo quanto disposto dall' Articolo 10 del presente statuto, oppure per richiesta di rinvio al Comitato Direttivo regionale da parte di uno dei membri della Segreteria, nel qual caso la deliberazione resta inefficace, fino alla convocazione del medesimo. Le deliberazioni sono trascritte sul libro verbali delle assemblee.

Articolo 26 (ex Articolo24)

La segreteria regionale è l'organo di direzione operativa di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus, essa ha il compito di:

- a) applicare le decisioni del Comitato Direttivo regionale;
- b) coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) verificare lo stato di attuazione del bilancio preventivo,
- d) predisporre, quando se ne verifichi la necessità, oppure, su richiesta del Comitato Direttivo regionale, eventuali variazioni di bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo medesimo;
- e) coordinare le attività dei gruppi di lavoro e dei vari settori d'intervento,
- f) coordinare i rapporti tra il Direttivo regionale ed i Circoli, al fine di rendere la struttura centrale un reale punto di riferimento e servizio per le sedi periferiche,

- g) verificare congiuntamente ai responsabili di progetto, lo stato di attuazione politico ed economico di ogni contratto e convenzione con enti pubblici e privati,
- h) riferire periodicamente in merito al punto precedente, sia al Comitato Direttivo regionale che all'Assemblea dei Circoli,
- i) svolgere gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione
- j) gestire il patrimonio dell'Associazione
- k) preparare per ogni esercizio i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo regionale
- l) stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.

Articolo 27 (ex Articolo21)

Il Presidente/ la presidentessa regionale viene eletto dal Comitato Direttivo Regionale, egli ha la rappresentanza politica di tutta l'associazione, convoca e presiede gli organismi dirigenti e ne assicura il regolare funzionamento. E' membro della Segreteria regionale. In particolare convoca e presiede l'Assemblea dei Circoli regionali, il Comitato Direttivo regionale, la Segreteria regionale.

Articolo 28. (ex Articolo23)

Il Presidente/ la presidente regionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione regionale sia in giudizio che nei confronti di terzi. Il Presidente regionale ha inoltre la rappresentanza in giudizio dell'Associazione Legambiente nazionale.

Articolo 29

Il Segretario/ la Segretaria regionale viene eletto dal Comitato Direttivo Regionale, opera su delega del Presidente regionale e sempre su delega del Presidente regionale svolge le funzioni di vice-Presidente, compresa la rappresentanza legale dell'associazione regionale.

Articolo 30 (ex Articolo25)

L'Amministratore viene eletto dal Comitato Direttivo regionale; salvo revoca dell'Assemblea dei Circoli regionale, dura incarica 4 anni, è rieleggibile ed è dispensato dal prestare cauzione. Può, al pari del Presidente, aprire e movimentare conti correnti sia bancari che postali; con delibera dell'Assemblea dei Circoli o del Comitato Direttivo regionale, nell'ambito delle rispettive competenze derivanti dal presente statuto, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, richiedere mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari.

Articolo 31 (ex Articolo 26-27)

Il Comitato Scientifico è organismo di consulenza e ricerca di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus. Opera in completa autonomia ma in stretto contatto con il Comitato Direttivo regionale. Ne fanno parte esperti particolarmente impegnati nei vari temi che costituiscono i campi di intervento di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus. La Presidenza del Comitato Scientifico è composta da un presidente nominato dal Comitato Direttivo regionale e da un coordinatore regionale.

Articolo 32 (ex Articolo 28)

Il Centro di Azione Giuridica di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus è organismo di gestione e coordinamento delle iniziative giudiziarie e legali di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus. Opera in autonomia e in collegamento con gli organismi dirigenti dell'associazione e con il Centro di Azione Giuridica della Legambiente nazionale. E' luogo di studio e di elaborazione e si pone al servizio dei cittadini singoli e organizzati per la consulenza e l'assistenza in materia di promozione e tutela dell'ambiente e dei diritti civili. Interviene nell'ambito del procedimento di formazione degli atti normativi e del procedimento amministrativo. Ne fanno parte giuristi che condividono gli intenti del Centro e si conformano allo spirito del presente Statuto. Su designazione dell'assemblea regionale del Centro di azione Giuridica, il Comitato direttivo regionale, nomina il Presidente / la Presidentessa regionale del Centro di Azione Giuridica di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus.

Articolo 33.(ex Articolo30)

In particolari ambiti territoriali è possibile costituire organismi di coordinamento, con carattere autonomo, tra Circoli. Per costruire un Circolo è necessaria l'affiliazione a Legambiente nazionale, previo consenso della Segreteria di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus, da rinnovare annualmente. In caso di mancato consenso, i promotori del Circolo possono ricorrere al Comitato Direttivo regionale che decide sull'affiliazione.

Articolo34

Su proposta motivata dalla Segreteria regionale, il Comitato Direttivo regionale, sentita la Segreteria nazionale, delibera lo scioglimento degli organismi dirigenti dei Circoli. La Segreteria regionale, nella sua prima riunione successiva alla delibera di scioglimento, designa un Coordinatore del Circolo con pieni poteri compreso quello della rappresentanza legale dell'Associazione di cui all'Articolo 28. Il coordinatore ha il compito di garantire la continuità operativa del Circolo e di preparare un Congresso straordinario di Circolo per l'elezione dei nuovi organi direttivi da tenersi entro tre mesi dal provvedimento di scioglimento. Con l'elezione dei nuovi organismi dirigenti il Coordinatore cessa dalla carica. Avverso al provvedimento di scioglimento, di cui al primo comma può essere proposto ricorso, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, al Collegio dei Probiviri, i quali decidono per la conferma o l'annullamento, entro quaranta giorni. Il ricorso non ha effetti sospensivi.

Articolo 35

Possono aderire a LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA , circoli territoriali, associazioni di settore, di categoria, cooperative, istituti, altre realtà organizzate, che conservano la loro autonomia e i loro organismi dirigenti, purchè adottino la tessera sociale e il presente Statuto.

Articolo 36

In casi straordinari, con il consenso degli organismi dirigenti nazionali, oltre che di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus, possono essere previste altre forme di tesseramento sociale.

Articolo 37

Il Collegio dei Sindaci revisori è eletto dal Congresso ed ha il compito di controllare l'andamento amministrativo dell'associazione, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture. Esso presenta annualmente alle istanze a ciò preposte dal presente Statuto e all'Assemblea dei Circoli regionale, una relazione sui bilanci consuntivi dell'Associazione. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti preferibilmente fra i soci. Elegge nel suo seno il Presidente.

Articolo 38

Il Collegio dei Probiviri, istituito a livello regionale, è eletto dal Congresso regionale tra i soci che non siano membri di alcun organismo dirigente di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus. E' composto di cinque membri, elegge nel proprio seno un Presidente e stabilisce le proprie norme procedurali.

Il Collegio esamina i casi disciplinari che gli vengono deferiti dalle istanze dell'Associazione o dai singoli soci , decide su essi, previa istruttoria , emettendo un provvedimento scritto, motivato, entro 60 giorni. E' organo di riesame per i casi di cui agli artt. 8, 9, 34, 35 secondo quanto ivi previsto.

Articolo 39

Il patrimonio dell' associazione è costituito:

- a) dai proventi delle quote sociali di adesione annuale,

- b) dalle quote della tessera sociale,
- c) da oblazioni, da lasciti, da donazioni,
- d) da contributi di enti e istituzioni pubbliche, dello Stato, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti,
- e) da contributi di privati, di enti e istituzioni private,
- f) da rimborsi derivanti da convenzioni,
- g) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali,
- h) da ogni altro provento, nel rispetto della normativa vigente, a supporto delle attività istituzionali .

E' vietata:

- a) la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, ovvero di fondi o riserve durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti e ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
- b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal dpr 10 ottobre 94 n. 645 e dal dl 21 giugno 95 n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 95 n. 336, e successive integrazioni e modificazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
- d) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Articolo 40

Tutte le basi associative aderenti, la istanze territoriali e locali, conservano la propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.

Articolo 41

In caso di scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi ragione e motivo, il socio, e i gruppi associati recedenti, non hanno diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale, né restituzione di quota associativa.

Articolo 42

Gli organi dirigenti regionali dell'Associazione non rispondono ad alcun titolo delle obbligazioni assunte dalle basi associative territoriali.

Articolo 43

Il bilancio di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus si forma sulla base degli indirizzi politico-culturali generali, dei mezzi a disposizione e dei criteri individuati per la loro utilizzazione. Eventuali utili ed avanzi di gestione potranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e ad esse direttamente connesse, come agli artt. 1,2,3 e 4 del presente Statuto.

Articolo 44

L' esercizio sociale si svolge dal primo gennaio al 31 dicembre, con l' approvazione del bilancio consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell' esercizio o, qualora ne ricorressero i presupposti, entro 6. Il bilancio preventivo va approvato

entro il 31 dicembre dell' anno antecedente all' anno di competenza. Bilancio consuntivo e preventivo, dovranno essere depositati presso la sede regionale 15 giorni prima della loro approvazione. I bilanci approvati, oltre ad essere trascritti sul libro verbali, saranno depositati presso la sede regionale e consultabili, da parte di tutti gli associati.

Articolo 45

La presentazione, discussione ed approvazione del bilancio è accompagnata da una relazione scritta, oltre che da quella redatta dai Sindaci revisori.

Articolo 46

Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento e al patrimonio di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus dovrà essere presa dal Congresso, con la presenza ed il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Il patrimonio sarà comunque devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e sentito il parere dell' organo di controllo di cui all' Articolo 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Articolo 47

Lo statuto di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus è informato ai principi statuari di Legambiente Onlus nazionale.